

Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 67

(Riserve forestali)(2)

1. La Regione individua, attraverso il PFR, un adeguato numero di aree forestali di elevato valore biologico e naturalistico, denominate riserve forestali, di sua proprietà o, previo accordo, di altri proprietari, da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonché per elaborare specifici sistemi di gestione.

(1)(3)

Note:

- 1 Parole soppresse al comma 1 da art. 127, comma 1, L. R. 26/2012
- 2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 120, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
- 3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 120, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014